



DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 02 NOVEMBRE 2022

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA (RPCT)

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f), del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che testualmente dispone: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") col quale viene istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTE le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", pubblicato sul sito dell'autorità, in cui si dice: "2. Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e

dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPC, in costante coordinamento con le strutture Pag. 2 di 3 dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016 § 5 La disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno si coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza (v. art. 43 d.lgs. 33/2013). Ad avviso dell'Autorità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di RPC e di RT va intesa in senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli. [...]”;

VISTO che all'esito delle elezioni amministrative del 2019 è risultato eletto il sottoscritto Sindaco;

VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; Visto il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 11/03/2022 di attribuzione delle funzioni ai responsabili dei servizi e ripartizione delle competenze tra i diversi settori;

ATTESO che il dott. BIROLO Gerardo, precedente segretario comunale reggente di questa sede di segreteria comunale, ha cessato servizio il 15/10/2022;

RICHIAMATO il Decreto della Prefettura di Torino – UTG di Torino – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Piemonte n. 85 del 19/09/2022 di presa d'atto della costituzione della Convenzione di segreteria, di classe terza, tra i Comuni di Marentino (TO), Rivalba (TO), Montafia (AT), Aramengo (AT) e Viale (AT), il cui capofila è il Comune di Marentino, con assegnazione quale Segretario titolare del dott. Paolo Massari, che ha preso servizio in data 17/10/2022;

RITENUTO altresì di confermare la nomina del “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” nella persona del Segretario Comunale;

DECRETA

1. di nominare dalla data odierna, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, il Segretario Comunale dott. Paolo Massari “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” di questo Comune;

2. di stabilire che per l'espletamento della sua attività il Segretario Comunale si avvarrà del supporto e della collaborazione dei Responsabili di Settore;

3. di disporre la notifica del presente provvedimento al Segretario Comunale, dott. Paolo Massari, nonché la trasmissione di copia dello stesso al Servizio personale ed ai Responsabili di Settore;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto per 15 giorni all'Albo comunale online ed in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente";
5. di comunicare copia del presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Giuseppe MARCHESE

(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)